

**IMU**  
**Imposta Municipale Propria**  
*in vigore dal 01 gennaio 2012*

**Dal primo gennaio 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l'IRPEF sui redditi fondiari per immobili non locati, con le relative addizionali regionali e comunali, non esistono più e sono sostituite dall'Imposta Municipale Propria in via sperimentale.**

La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l'imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.

**Quando pagare l'IMU**

**Per l'anno 2012 le scadenze sono così stabilite:**

	<b>Abitazione Principale e pertinenze</b>		<b>Tutti gli altri Immobili</b>		<b>Aliquote e detrazioni</b>
<b>ACCONTO</b>	Prima rata	16.06.2012	Prima rata	16.06.2012	Quota base prevista per Legge
	Seconda rata	16.09.2012			
<b>SALDO</b>	Terza rata	16.12.2012	Seconda rata	16.12.2012	<b>Quelle deliberate dal Comune con conguaglio dell'imposta dovuta per l'intera anno</b>

Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì); pertanto la scadenza del 16 dicembre 2012 è prorogata di diritto al **17 dicembre 2012**.

Si evidenzia quindi che l'imposta dovuta per **l'abitazione principale e le relative pertinenze** per l'anno 2012 deve essere versata:

- **in tre rate**, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad **un terzo** dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di Legge; la terza rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

**in alternativa**, per il medesimo anno 2012:

- **in due rate**, di cui la prima in misura pari al **50% dell'imposta** calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di Legge; la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

È previsto inoltre che l'imposta dovuta per i **fabbricati rurali** per l'anno 2012 debba essere versata:

- in due rate, di cui la prima in misura pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, per i fabbricati rurali ad uso strumentale già accatastati;
- in unica soluzione a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2012 per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni alla data di scadenza della prima rata e dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Per tutti gli altri immobili posseduti, l'imposta dovuta per l'anno 2012 deve essere versata:

- **in due rate**, di cui la prima in misura pari al **50 per cento dell'imposta** calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".